

BOZZA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE E ACQUISIZIONE DELLA PARTECIAZIONE SOCIETARIA IN CHIARI SERVIZI SRL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale è titolare del servizio di igiene urbana qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica;
- in materia di servizio di gestione dei rifiuti la Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (come modificata dalla L.R. 3/2011);
- Il ciclo dei rifiuti costituisce un servizio pubblico locale, in quanto esplicitamente previsto come tale dalla Parte IV – Titolo I – Capo III D. Lgs 152/2006, nonché dall'art.1, c.2, lettera a) L.R. 26/2003;
- In particolare, l'oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente), a mente del quale il servizio ricomprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.
- con delibera di giunta regionale n. XI/6408 del 23 maggio 2022, Regione Lombardia medesima ha approvato l'aggiornamento della Pianificazione Regionale per la Gestione dei Rifiuti;
- L'art. 3-bis, c. 1-bis, d.l. n. 138/2011, nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, c. 609, lett. a), l. n. 190/2014, ha stabilito che «*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56*»;
- In Lombardia, ad oggi nel settore qui d'interesse, non è stato dato attuazione al modello organizzativo "su area vasta" delineato dall'art. 3-bis, d.l. n. 138/2011, non essendo stati ancora istituiti gli ambiti territoriali ottimali per il servizio di igiene ambientale e risultano pertanto competenti all'affidamento del servizio di gestione di igiene urbana i singoli Comuni in base alle modalità previste dalla normativa nazionale e organizzano la raccolta differenziata secondo le disposizioni dettate dalla pianificazione regionale;

Visto che:

- in questo contesto, fattuale e giuridico, e nelle more di un potenziale avvio della gestione sovra comunale del Servizio di Igiene Urbana, rimane, pertanto, ferma l'autonomia dei singoli comuni nell'organizzazione del servizio su base comunale e nell'individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento interno; tale orientamento risulta, infatti, confermato dalla giurisprudenza amministrativa che ha recentemente ribadito "la competenza in via ordinaria nella materia della «gestione dei

- rifiuti urbani» è attribuita, nelle more dell'avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal T.U. ambiente di cui al D. Lgs. n. 152/2006;
- In particolare, l'art. 198 affida ai Comuni il compito di *continuare «la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento»* fino a che non sia avviato il servizio *«del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202»*, e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52);
 - dall'ANAC che – con deliberazione n. 21 del 12 novembre 2014 – ha precisato che *“dall'analisi sistematica della normativa, emerge”* che *“il legislatore ha inteso attribuire, in primo luogo ai comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti urbani (in conformità alla ripartizione di competenze effettuata dalla Costituzione), il cui esercizio è per essi obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l'esercizio ‘associato’ di tali funzioni, da parte degli enti locali titolari delle stesse”*, cosicché *“nelle more dell'adozione e attuazione delle normative regionali e dell'avvio delle nuove gestioni, le funzioni in materia sono esercitate dai comuni singolarmente”*;
 - dalla giurisprudenza contabile che ha chiarito che *“nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale”* (cfr. Corte dei conti Lombardia, sez. contr., 17.02.2014, n. 20, nello stesso senso, Id. 3.09.2013, n. 362 e 22.10.2013, n. 457);

Visto altresì che:

- attualmente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Castrezzato è affidato tramite procedura ad evidenza pubblica alla società Aprica SPA in regime di proroga tecnica, con modalità non riconducibili all'*in house providing*;
- risulta pertanto necessario procedere all'individuazione della modalità di affidamento del servizio in coerenza con le disposizioni normative vigenti tramite deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'Art. 42 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali che attribuisce al Consiglio Comunale competenza in merito all' *“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”*;

Considerato che:

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante *“Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;
- l'articolo 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico – incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana - disponendo quanto segue: *“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il*

perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 3”:

- *secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di gestione del servizio deve procedere con “la redazione di un'apposita relazione nella quale sono evidenziate ... le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensozioni”;*

Preso atto, pertanto, **che** la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, contempla una delle seguenti modalità di gestione dei servizi a rete e quindi del servizio di igiene urbana:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;*
- b) affidamento a società mista;*
- c) affidamento a società in house;*

e che, la scelta della modalità di gestione va individuata sulla base di specifica istruttoria, necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

Preso altresì atto che:

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing* (Lettera b) art. 14 comma 1, affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17), in alternativa agli altri modelli;

- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;
- ai sensi del comma 2 del citato articolo *“le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”*

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 30/12/2025 recante STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ANNO 2024 - AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. dalla quale si evince che il Comune di Castrezzato non detiene partecipazioni in società che svolgono per conto dell'Ente attività analoghe o similari a quelle svolte dalla CHIARI SERVIZI SRL SRL poiché, pur partecipando alla Società A2A la quale controlla la società Aprica SPA, questa quota di partecipazione non permette in ogni caso l'affidamento *in house* ad Aprica, attuale Affidataria del servizio, essendo A2A società a capitale misto pubblico - privato;

Acclarato che ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio *in house*, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 secondo cui:

1. *“Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*
2. *Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*
4. *Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1*

della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Preso, pertanto, atto che l'Ente Locale deve:

- deliberare l'affidamento *in house* sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;
- stipulare il contratto trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della Deliberazione di affidamento sul sito dell'ANAC a cui la deliberazione medesima deve essere trasmessa ai sensi dell'Art. 31 comma 2 del medesimo Decreto;
- allegare alla deliberazione di affidamento un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico- patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Dato atto che, in forza delle disposizioni sopra richiamate, la Giunta Comunale:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 09/07/2025 recante AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – INDIRIZZI OPERATIVI PER L'INGRESSO NELLA COMPAGINE SOCIETARIA DELLA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA "CHIARI SERVIZI SRL" quale veniva dato atto di indirizzo al Responsabile di Settore Urbanistica Edilizia al fine di aderire alla compagine sociale della società "Chiari Servizi S.r.l." mediante acquisizione di quota/quote societarie, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016, subordinatamente agli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- con successiva Deliberazione n. XXXXX del XX/02/2026 ha approvato le risultanze dell'istruttoria condotta del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia contenute nella relazione redatta ai sensi degli articoli 14 (prima parte) e 17 (seconda parte) del D.Lgs. n. 201/2022, rinviando al Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, l'adozione della delibera di affidamento del servizio di igiene urbana alla società in house CHIARI SERVIZI SRL e l'acquisizione della partecipazione societaria nella medesima società;

Esaminate le risultanze dell'istruttoria contenute nella Relazione ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022 per la scelta del modello gestorio e, nel caso risultasse preferibile, sistema di autoproduzione *in house providing*, della relazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022 approvata con il citato atto di Giunta;

Preso atto che la citata Relazione contiene, nella prima parte, ai sensi di quanto previsto dall'art.14 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022:

- una disamina puntuale dei diversi modelli gestori ed una loro comparazione, anche mediante la metodologia basata sul sistema S.W.O.T., che consente l'individuazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce che caratterizzano ciascuna modalità gestionale, sistema, già utilizzato da altre amministrazioni, validato e ritenuto utile tanto dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 23/02/2021 n. 1596; TAR Lazio sez. II Bis, 19/03/2024 n. 5452) quanto da quella contabile (Corte Conti Lombardia Deliberazione n. 161/2022/PAR);
- una analisi del mercato di riferimento
- una comparazione dei modelli gestori, sulla base degli indicatori di qualità del servizio
- una analisi economica e finanziaria della scelta,

Preso, quindi, atto che il Responsabile del Settore ha rappresentato, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato Decreto Legislativo, gli esiti della valutazione e dell'istruttoria condotta nella Prima Parte della Relazione, concludendo per la preferenza del modello gestorio del *in house providing* rispetto alle altre forme di gestione previste dall'ordinamento;

Dato atto che:

- CHIARI SERVIZI SRL è una primaria società pubblica che gestisce, mediante affidamenti in house, il servizio di igiene urbana per due Comuni soci;
- Con nota prot. 4173 del 11/04/2025 CHIARI SERVIZI SRL ha presentato la propria proposta sulla base della quale il Responsabile del Settore ha condotto la propria istruttoria tenuto conto dei criteri e delle indicazioni contenute nell'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022;
- Con nota 13639 del 27/11/2025 perveniva al Comune di Castrezzato il Verbale dell'Assemblea dei Soci di Chiari Servizi in data 14/11/2025 con relativi allegati
- Con nota prot. 13824 del 04/12/2025 perveniva al comune di Castrezzato la stima del capitale economico della medesima società.

Esaminata quindi la seconda parte della Relazione, redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022 e nel rispetto dei modelli pubblicati da ANAC in data 18 luglio 2023, nella quale sono stati valutati il progetto e l'offerta formulata da CHIARI SERVIZI SRL,

Considerato che dall'istruttoria condotta, volta a valutare tanto la convenienza del ricorso al mercato quanto la convenienza dell'autoproduzione del servizio, appare preminente la convenienza dell'autoproduzione;

Osservato che:

- il servizio di igiene ambientale riveste una particolare importanza per l'impatto sulla qualità della vita delle utenze e, laddove consentito dalla legge, risulta un prezioso strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione per esercitare una influenza determinante su decisioni ed obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza direttiva e revoca degli amministratori;
- l'affidamento in house permette all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, in qualunque momento, il servizio svolto adattandolo alle mutevoli

esigenze del territorio con costi verificabili, sempre nell'ottica del perseguimento di obiettivi di qualità e di contenimento della produzione del rifiuto;

- per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto all'amministrazione comunale, l'assenza di terzietà insita nel rapporto in house consente di meglio garantire i risultati e gli obiettivi, nell'ottica della realizzazione di un progetto comune e condiviso;

Constatato che gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione consentono:

- l'immediato accesso ai dati aziendali
- il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla programmazione alla rendicontazione finale;
- la modifica, in tempo reale, delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato in merito allo smaltimento dei rifiuti;
- la possibilità di coordinare il servizio, nell'ambito della erogazione garantita ad altri comuni soci, al fine di abbattere costi ed ottenere economie di scala che consentano alla Pubblica amministrazione un risparmio economico, pur garantendo la medesima qualità del servizio stesso;

Verificato, come da documentazione assunta agli atti ed allegata alla Relazione di cui sopra, che la struttura societaria e l'organizzazione di CHIARI SERVIZI SRL soddisfa tutte le condizioni poste dalla vigente normativa europea in quanto:

- a) il capitale della società è interamente pubblico;
- b) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- c) il controllo analogo è garantito da disposizioni statutarie ed è esercitato da un organismo in cui sono rappresentate paritariamente tutte le amministrazioni aggiudicatrici;
- d) la Società realizza oltre l'80% della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano

Atteso che:

- nel rispetto delle vigenti norme di legge, è stata predisposta la relazione riferita alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento "in house" così da valutare e conseguentemente legittimare l'affidamento in questione in favore della Società partecipata CHIARI SERVIZI SRL, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022, come da documentazione allegata e pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;
- con la relazione di cui al punto precedente l'Amministrazione comunale ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, e dato conto del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- la partecipazione dell'amministrazione locale alla Società è funzionale alle finalità dell'Ente in quanto i servizi affidati rientrano a pieno titolo tra quelli di interesse generale di competenza dell'Ente e più precisamente tra le attività previste dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Preso atto, pertanto, che CHIARI SERVIZI SRL possiede tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente per essere qualificata come società pubblica “*in house*”;

Verificato inoltre come nella Deliberazione di Giunta Comunale 19/2026 sia stata proposta l’acquisizione del 2% (dueper cento) del valore della Società CHIARI SERVIZI SRL 37.200,00 (*trentasettemiladuecento/00*); ed inteso procedere all’acquisto;

Presa visione dello schema di contratto di servizio predisposto per regolamentare l’affidamento “*in house*”, allegato alla più volte citata deliberazione di GC 19/2026 e di nuovo allegato al presente Atto, per il periodo **dal** / / **al** / / , precisando che:

- il contratto di servizio individua le diverse modalità e articolazioni nelle quali in servizio può essere reso sulla base delle decisioni che l’Amministrazione e/o il Responsabile del servizio vorrà concordare, nonché riporta i costi dei singoli servizi e le modalità con le quali questi potranno subire variazioni. Il contratto di servizio norma, inoltre, i diversi aspetti operativi tecnico economici riferiti all’esecuzione del servizio e agli standard qualitativi garantiti;
- il contratto di servizio risulta conforme allo schema tipo approvato da ARERA con Deliberazione 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/RIF;

Preso atto che lo schema di contratto succitato risulta rispondente alle necessità dell’utenza, congrua nei costi e rispondente agli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione e considerato altresì che lo Statuto della società garantisce all’Ente locale affidante l’esercizio sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Preso atto altresì di quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 201/2022 recante “Tutele sociali” a mente del quale “*i bandi di gara, gli avvisi o la Deliberazione di cui all’art. 17 comma 2, assicurano nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l’impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici*”;

Considerato essenziale garantire la stabilità e la tutela occupazionale dei soggetti impiegati in via ordinaria dal precedente gestore nell’espletamento del servizio di igiene ambientale sul territorio comunale;

Accertata, la disponibilità del gestore subentrante a valutare l’assunzione del personale addetto, in via ordinaria, all’appalto di igiene urbana dal precedente gestore, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Servizi Ambientali;

Valutate positivamente nel loro complesso e nell’ottica globale risultante dalla richiamata relazione redatta ai sensi dell’art. 17 del DLgs n. 201/2022 posta all’approvazione del Consiglio Comunale nell’odierna seduta, la congruità delle condizioni economiche riferite all’esecuzione dei servizi in argomento rispetto ai costi medi rilevati sul territorio, ai positivi risultati raggiunti in termini di

raccolta differenziata, di tutela ambientale e di sensibilizzazione dell'utenza con particolare riferimento alle giovani generazioni;

Ritenuti, in virtù di tutte le considerazioni che precedono, sussistenti i presupposti per l'affidamento del servizio di igiene ambientale mediante il modello del *in house providing* per la particolare configurazione adottata, per i soddisfacenti risultati ottenuti dalla Sevizi Comunali SRL in termini di efficacia e di qualità del servizio e per la economicità del servizio offerto a costi congrui rispetto al panorama del territorio di riferimento tali da escludere la convenienza di un ricorso al mercato, come confermato dalla disamina svolta nella relazione art. 17 del DLgs n. 201/2022;

Dato atto che la relazione e gli allegati documenti sono stati pubblicati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune – sezione amministrazione trasparente - per un periodo di 15 giorni consecutivi;

Stabilito infine che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'acquisto delle quote societarie del 2% per un valore di € 37.200,00 (*trentasettemiladuecento/00*);

Visto l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a) nn. 1 e 2 della Legge 118/2022, secondo cui l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta va trasmesso all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti che delibera entro il termine di 60 giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell'atto a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 5 citato e dagli articoli 4, 7 e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022 secondo cui il contratto di servizio sarà stipulato decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale di Affidamento del Servizio sul sito dell'ANAC;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione:

- della Relazione redatta dal Responsabile del Settore ai sensi degli articoli 14 e 17 comma 2 del D.Lgs n. 201/2022, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- del piano economico finanziario di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 201/2022 e relativa asseverazione
- dello schema di contratto di servizio allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto Legislativo 23 Dicembre 2022, n. 201 *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica”* ed in particolare l'Art. 14 e l'Art. 17 in materia di affidamento dei servizi;
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare l'Art. 5 e l'Art. 16 del medesimo decreto;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di organizzazione del servizio integrato di igiene urbana;
- la proposta tecnico-economica di CHIARI SERVIZI SRL in merito al servizio allegata alla presente deliberazione;
- la relazione in merito alla congruità dell'affidamento predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, contenente una adeguata istruttoria in ordine a quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022;
- gli esiti della consultazione pubblica avvenuta nel periodo **XXXXXX XXXX** ;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) punto 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. rilasciato in data **XXXX**

Udita la relazione illustrativa ::::::::::::::::::::;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali ::::::::::::::::::::;

con voti n. xxx favorevoli e n. xxx contrari resi nelle forme di legge, su n. xxx i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** la relazione tecnica, con i relativi allegati – incluso il piano economico finanziario - redatta dal Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia riguardante gli esiti della valutazione effettuata ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI APPROVARE** l'allegato Statuto della Società CHIARI SERVIZI SRL con sede legale in Chiari – BS – via dell'Agricoltura n. 2B – CF 1002260171, p. IVA 01911350989;
4. **DI APPROVARE** la partecipazione dell'amministrazione comunale alla CHIARI SERVIZI SRL mediante l'acquisto delle quote societarie del 2% per un valore di € 37.200,00 (*trentasettemiladuecento/00*);

5. **DI APPROVARE** lo schema di “*Contratto di servizio*” indicante le modalità di gestione, di controllo da parte dell’Amministrazione comunale e i costi di espletamento del servizio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
6. **DI AFFIDARE**, successivamente alla iscrizione del Comune nel libro soci, alla Società CHIARI SERVIZI SRL per anni 10 (dieci) dal ___/___/_____ al ___/___/_____ secondo la modalità del *in house providing* i servizi ambientali alle condizioni indicate nella proposta di disciplinare di servizio, dando mandato alla Giunta Comunale di concordare con la Società gli aspetti operativi, di dettaglio e di stabilire la data di inizio del servizio;
7. **DI DEMANDARE** ai Responsabili competenti:
 - i. l’assunzione di adeguato impegno di spesa sui bilanci di previsione finanziari Anno 2026 e seguenti, da formalizzare con successivi atti gestionali per l’affidamento del servizio e per l’acquisto della partecipazione di cui ai punti precedenti;
 - ii. la trasmissione della presente deliberazione:
 - alla Corte dei Conti sezione di Controllo della Lombardia per l’espressione del parere di cui all’Articolo 5 comma 3 del D. Lgs. 175/2016;
 - all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per quanto di competenza ai sensi dell’Articolo 5 comma 3 del D. Lgs. 175/2016;
 - all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la pubblicazione della medesima ai sensi dell’Art. 17 e dell’Art. 31 del D. Lgs. 201/2022
8. **DI DEMANDARE** al Sindaco o ad un suo delegato di procedere con la stipulazione del contratto di servizio decorsi 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 31 comma 2 della deliberazione di affidamento sul sito di ANAC;
9. **DI DEMANDARE** al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e agli Uffici comunali, ognuno per la propria competenza, di assumere ogni adempimento o atto conseguente e necessario al fine di formalizzare e rendere operativi quanto deliberato.

Il Consiglio Comunale, con successivo voto unanime espresso nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire in tempo utile l’esperimento delle procedure necessarie all’affidamento del servizio prima della scadenza dell’attuale gestione.